



Tecnopolis – CasANGAISA a MOSTRA CONVEGNO EXPOCOMFORT 2016.

Ricordiamo che dal 15 al 18 marzo 2016 presso il quartiere fieristico di Rho-Però (MI), si terrà la 40a edizione di Mostra Convegno Expocomfort, una delle più importanti fiere di settore a livello mondiale. ANGAISA sarà presente alla manifestazione con un ampio spazio espositivo di circa 600 mq, che ospiterà l'ormai tradizionale inizia-

tiva "TECNOPOLIS", oltre all'area dedicata a "CasANGAISA". Lo stand riservato all'Associazione è ubicato al Padiglione 2 stand N57-S50.

"TECNOPOLIS" ospiterà come sempre diverse aziende leader in grado di fornire strumenti "a valore aggiunto" e sistemi innovativi per gestire e sviluppare le varie attività e funzioni di una azienda del settore idrotermosanitario: dalla vendita al banco, in self service o in showroom, alla logistica di magazzino fino al marketing e alla comunicazione. Sarà inoltre operativa l'area "**formazione e seminari**", che ospiterà quotidianamente interventi di approfondimento e aggiornamento su alcune tematiche di particolare attualità e interesse per la nostra categoria.

Nell'ambito degli spazi riservati a "CasANGAISA" verranno invece presentati i tradizionali servizi erogati dall'Associazione, relativi alle aree Mercato, Normative, Innovazione Tecnologica, Comunicazione, ecc.

Le aziende partner che saranno presenti all'interno dell'area "TECNOPOLIS" sono le seguenti: B.F.T.M.; CAPGEMINI; ETEAM; EUROWIRE; FOX & PARKER; IDROLAB; INTRAC; JUNGHEINRICH I TALIANA; LOGICA; OMEGA GRUPPO; QUINE; SME – UP.

Per informazioni: eventi@angaisa.it
www.mcexpocomfort.it

L'orario di apertura della fiera è previsto dalle ore 09.00 alle ore 18.30 ●

Normative

Fisco

Aggiornate le Guide dell'Agenzia delle Entrate.



Disponibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate le Guide aggiornate dedicate alle detrazioni fiscali del 65% e 50% e al "Bonus mobili".

Vi informiamo che sono disponibili, all'interno del sito dell'Agenzia delle Entrate

(www.agenziaentrate.gov.it), le Guide aggiornate dedicate alle detrazioni fiscali del 65% e del 50% e al c.d. "Bonus mobili". Ricordiamo che la Legge di Stabilità ha prorogato fino al 31 dicembre 2016 le detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, le detrazioni per le ristrutturazioni edilizie e il bonus mobili. Dal 1° gennaio 2017, salvo proroghe, l'agevolazione fiscale per il risparmio energetico sarà sostituita con la detrazione fiscale del 36% prevista per le spese relative alle ristrutturazioni edilizie.

IVA. Infissi, meno margini per l'iva agevolata.

Per l'Agenzia delle Entrate le parti staccate scontano l'aliquota del 22%.

L'aliquota agevolata del 10%, prevista per le ristrutturazioni edilizie, non trova applicazione non solo per i beni significativi in quanto tali, ma anche per quelle parti separate che sono intimamente collegate al bene stesso, anche se bisogna sempre considerare la volontà delle parti e le condizioni contrattuali. Questa è

la sostanza della risposta fornita dall'Agenzia delle Entrate in occasione di Telefisco 2016.

Nello specifico, è stato chiesto se le componenti e le parti staccate dell'infisso (bene considerato significativo in base al decreto ministeriale 29 dicembre 1999), come ad esempio le tapparelle e i materiali di consumo utilizzati nella fase di montaggio, possono essere considerati come non facenti parte dell'infisso e, ai fini dell'applicazione dell'aliquota IVA agevolata del 10%, possano essere trattati al pari delle prestazioni di servizi ovvero devono essere portati ad aumento del bene significativo.

L'Agenzia delle Entrate era già intervenuta sul tema con la circolare 71/E/2000, in cui aveva chiarito che il limite di applicabilità dell'agevolazione prevista per i beni significativi concerne i beni indicati nel decreto del 1999, considerati nella loro interezza e non è riferibile alle parti o pezzi staccati che li compongono.

Quando le componenti staccate vengono fornite nell'ambito di una prestazione di servizi aventi a oggetto l'intervento di

recupero agevolato, non assumono rilevanza autonoma, ma confluiscono nel trattamento fiscale previsto per la prestazione.

Con la risposta al quesito fornita dall'Agazia, le componenti e le parti staccate degli infissi, quali le tapparelle fornite in fase di installazione degli stessi, devono ritenersi parte integrante degli infissi e pertanto il loro valore deve confluire, ai fini della determinazione del limite cui applicare l'agevolazione, nel valore dei beni significativi e non nel valore della prestazione.

Tale chiarimento potrebbe avere un impatto significativo sul piano operativo, considerato l'ampio settore delle imprese artigiane che in generale intervengono nelle ristrutturazioni edilizie e che spesso si trovano a fatturare l'intera prestazione al 10 per cento.

Non bisogna poi dimenticare che la norma che prevede l'aliquota IVA agevolata per le prestazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle abitazioni, ovvero l'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 488/1999, era stata introdotta nel nostro ordinamento, in ossequio alla direttiva 1999/85/Cee, proprio con l'obiettivo di ridurre la disoccupazione incentivando i servizi ad alta intensità di lavoro. L'aliquota ridotta, come precisato dall'Agazia nella risoluzione 25/E/2015, si applica, però, solo fino a concorrenza del valore della prestazione, considerato al netto del valore dei beni significativi, elencati nel decreto del 29 dicembre 1999, mentre il valore delle materie prime e semilavorate, nonché degli altri beni necessari per l'esecuzione dei lavori forniti nell'ambito della prestazione agevolata, non deve essere individuato autonomamente in quanto confluisce in quello della manodopera, ed è pertanto soggetto all'aliquota agevolata.

Nella stessa risoluzione l'Agazia aveva anche chiarito che come valore dei beni significativi deve essere assunto quello risultante dall'accordo contrattuale stipulato dalle parti nell'esercizio della loro autonomia privata.

Se quindi l'Agazia ha sciolto i dubbi riguardo le tapparelle che, in quanto intimamente legate all'infisso, si considerano parte integranti dello stesso, e di conseguenza il loro valore dovrà confluire in quello del bene significativo, restano le perplessità circa le altre parti staccate. Per le aziende che operano nel settore, infatti, l'infisso è di norma composto dal telaio, dalle parti apribili comprensive di vetri, maniglie e da tutti i pezzi di rivestimento o copertura che vengono fissate già in fase di produzione: tutti gli altri elementi (cassonetti di avvolgibili non fissati al telaio, avvolgibili, davanzi, listelli di copertura e materiali di consumo e di fissaggio utilizzati in fase di montaggio) non sono solitamente considerati dalle aziende come parti dell'infisso.

Fonte: *Il Sole 24 Ore*.

IVA. Anche il modulo fotovoltaico merito l'aliquota IVA ridotta.

Anche il modulo fotovoltaico, essendo un prodotto assimilabile agli impianti di produzione di energia elettrica, può beneficiare dell'aliquota IVA ridotta.

L'acquisto e la successiva cessione di moduli fotovoltaici cablati sono operazioni idonee a beneficiare dell'aliquota IVA ridotta al 10%, secondo quanto previsto dal n. 12-quinquies della Tabella A, Parte Terza, allegata al Dpr 633/1972. Ciò in quanto il singolo modulo fotovoltaico cablato è assimilabile a un impianto in grado di produrre energia elettrica da fonte solare fotovoltaica, sia pure a corrente continua e non alternata, così soddisfacendo il solo requisito oggettivo che il n. 127-quinquies, appena citato, richiede per l'applicazione dell'IVA ridotta.

Sulla base di questo principio la Commissione tributaria provinciale di Milano, con la sentenza 8430/46/15 depositata il 22 ottobre 2015 (presidente De Sapia, relatore Chiametti) ha annullato, tra l'altro, un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2009 con cui l'amministrazione finanziaria aveva recuperato la differenza tra l'IVA ad aliquota del 10%, applicata dalla società italiana ricorrente, e IVA ad aliquota del 20% che l'amministrazione riteneva invece applicabile alla cessione dei moduli fotovoltaici, effettuata nei confronti di società residenti, irrogando altresì la sanzione per infedele dichiarazione IVA, nonché quella per omessa fatturazione di corrispettivi imponibili. Con l'avviso di accertamento l'amministrazione aveva ritenuto illegittimo il comportamento della società italiana che aveva dapprima importato e quindi ceduto i moduli fotovoltaici cablati applicando l'aliquota ridotta del 10%, considerando gli stessi assimilabili a impianti di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica. Secondo l'amministrazione – come chiarito in una fattispecie analoga oggetto della risoluzione Direzione centrale Normativa e contenzioso n. 269 del 27 settembre 2007 – tali moduli fotovoltaici non potevano considerarsi, di per sé, impianti di produzione di energia elettrica. Al contrario, avrebbero potuto essere qualificati come beni finiti che, semmai, avrebbero potuto beneficiare del regime di favore attraverso la diversa fattispecie prevista dal successivo n. 127-sexies. A tal fine tuttavia, oltre al requisito oggettivo di bene finito, i moduli fotovoltaici avrebbero dovuto informarsi anche al requisito soggettivo di beni acquistati per essere direttamente impiegati nella costruzione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare, di cui al n. 127-quinquies. Quest'ultimo requisito non sarebbe stato soddisfatto dalla società ricorrente, che in sede di verifica era stata trovata sprovvista della dichiarazione di utilizzo da parte dei propri cessionari, che avrebbero dovuto attestare

al cedente l'impiego di tali beni per l'installazione o costruzione degli impianti. Tuttavia, accogliendo la tesi della società ricorrente, il collegio giudicante ha superato l'interpretazione dell'amministrazione finanziaria e qualificato il singolo modulo fotovoltaico alla stregua di un impianto di produzione di energia elettrica fotovoltaica, come tale assoggettabile all'aliquota ridotta al 10% del n. 127-quinquies in virtù del solo requisito oggettivo.

Fonte: *Il sole 24 Ore*.

Limiti all'uso del contante. Valore dell'intera prestazione.



E' necessario fare riferimento al valore dell'intera operazione economica alla quale il trasferimento sia funzionale.

Il divieto diretto ad impedire il trasferimento di denaro contante e titoli al portatore per importi superiori al limite consentito, senza il tramite di intermediari abilitati, pone riferimento al valore dell'intera operazione economica alla quale il trasferimento sia funzionale e si applica anche quando detto trasferimento si sia realizzato mediante il compimento di varie operazioni, ciascuna di valore inferiore o pari al massimo consentito, fermo restando che la valutazione circa l'unitarietà dell'intera operazione è compiuta dal giudice di merito. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione Civile con la sentenza n. 1080/2016, in base alla quale il frazionamento artificioso della somma trasferita integrava la violazione del limite all'uso del contante di cui all'art. 1, comma 1, del D.L. n. 143/1991, vigente all'epoca dei fatti e poi abrogato dal D.lgs. n. 231/2007. Per completezza, si evidenzia che l'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2007, sostituendo la norma sopra citata, ha espressamente precisato che il limite al trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore si applica anche nel caso di pagamenti che appaiono artificialmente frazionati.

Per visualizzare la sentenza: <http://www.cortedicassazione.it/corte-di-cassazione/>.

Studi di settore. Approvazione modelli. Provvedimento Ag. Entrate del 29 gennaio 2016.

Approvati, insieme alle relative istruzioni, i 204 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore per il periodo d'imposta 2015.

L'Agazia delle Entrate ha pubblicato il

provvedimento del 29 gennaio 2016 recante: "Approvazione di n. 204 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, relativi alle attività economiche nel settore delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio, da utilizzare per il periodo di imposta 2015".

Con il provvedimento in esame sono stati approvati, insieme alle relative istruzioni, i 204 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore per il periodo d'imposta 2015. I 204 modelli, che costituiscono parte integrante della dichiarazione dei redditi da presentare con Unico 2016, sono disponibili gratuitamente sul sito delle Entrate, con le relative istruzioni, suddivisi per attività economiche:

- 51 per il settore delle manifatture;
- 60 per il settore servizi;
- 24 per le attività professionali;
- 69 per il settore del commercio (vi rientra anche lo studio di settore WM11U concernente le attività dei distributori ITS, che sostituisce lo studio di settore VM11U).

Le nuove versioni introducono alcune semplificazioni degli adempimenti, come l'eliminazione dell'obbligo di presentazione dei modelli "INE" ("Indicatori di Normalità Economica") e del modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi per i contribuenti che hanno cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta o che si trovano in liquidazione ordinaria.

Con riferimento all'anno d'imposta 2015, questi due adempimenti non risultano più necessari poiché eventuali ricavi/compensi non dichiarati o rapporti di lavoro irregolare potranno essere efficacemente rilevati attraverso l'integrazione e l'analisi delle diverse banche dati a disposizione dell'Agenzia delle Entrate. La trasmissione all'Amministrazione finanziaria deve avvenire esclusivamente per via telematica, unitamente alla dichiarazione dei redditi Unico 2016. L'invio può essere effettuato direttamente, attraverso il servizio telematico Entratel o Internet (Fisconline) oppure tramite intermediari abilitati, secondo le specifiche tecniche che saranno specificate in un apposito successivo provvedimento. Gli incaricati della trasmissione telematica, dopo aver ultimato correttamente l'invio, devono comunicare al contribuente i dati relativi all'applicazione degli studi di settore, compresi quelli riguardanti il calcolo della congruità, della coerenza e della normalità economica, utilizzando i modelli o un prospetto con tutte le informazioni trasmesse, conformi per struttura e sequenza ai modelli approvati. Il testo del provvedimento in esame è disponibile sul sito www.agenziaentrate.it.



Assunzioni agevolate. Esonero contributivo per l'assunzione di lavoratore pensionato.

Il Ministero del lavoro precisa che l'esonero contributivo può essere applicato anche all'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori percettori di trattamento pensionistico.

Il Ministero del Lavoro, con interpello n. 4 del 20 gennaio scorso, riguardo all'esonero contributivo previsto dalla Legge n. 190/14 in favore dei datori di lavoro che abbiano effettuato nuove assunzioni con contratti di lavoro a tempo indeterminato nel corso dell'anno 2015, ha precisato che tale esonero può essere applicato anche all'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori già percettori di trattamento pensionistico.

Rimandiamo le aziende interessate alla lettura dell'interpello del Ministero, disponibile all'interno del portale associativo.



www.angaisa.it • Area Normative • Lavoro • Incentivi e Agevolazioni

Riquilibratura del rapporto a seguito di ispezione e fruizione degli sgravi contributivi.

Il Ministero del Lavoro precisa che l'esonero contributivo non si applica se il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sia stato instaurato in conseguenza di un accertamento ispettivo.

Il Ministero del Lavoro, con interpello n. 2 del 20 gennaio scorso, ha precisato che l'esonero contributivo previsto dalla Legge n. 190/14 in favore dei datori di lavoro che abbiano effettuato nuove assunzioni con contratti di lavoro a tempo indeterminato nel corso dell'anno 2015, non è applicabile qualora il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato non sia stato instaurato per libera scelta del datore di lavoro ma in conseguenza di un accertamento ispettivo.

Rimandiamo le aziende interessate alla lettura dell'interpello del Ministero, disponibile all'interno del portale associativo.



www.angaisa.it • Area Normative • Lavoro • Incentivi e Agevolazioni

Lavoratori disabili. Collocamento obbligatorio. Proroga al 15 maggio.

Il Ministero del Lavoro ha disposto il rinvio al 15 maggio della scadenza del prospetto informativo disabili.

Il Ministero del Lavoro, con [nota direttoriale prot. 33/970 del 17 febbraio](#) scorso, informa che, a seguito dell'adeguamento degli standard del Sistema Informativo del Prospetto informativo alle novità introdotte con il D.L.vo n. 151/2015, la scadenza per l'inoltro al collocamento dei disabili è stata rinviata al 15 maggio 2016.

I prospetti potranno essere inviati a partire dal 15 aprile 2016.

Il Ministero fornisce inoltre alcune precisazioni in merito a:

- determinazione base di computo;
- computabilità nella quota di riserva;
- sospensione obblighi;
- esonero parziale autocertificato;
- richiesta di avviamento e prospetto.

Previdenza



Premi di risultato corrisposti nell'anno 2014.

Comunicare le modalità operative per la fruizione dello sgravio contributivo.

L'INPS, con messaggio n. 162 del 15 gennaio scorso, comunica le modalità operative che i datori di lavoro dovranno osservare per fruire dello sgravio contributivo sui premi di risultato corrisposti nell'anno 2014, precisando che:

- gli importi comunicati ai soggetti ammessi costituiscono la misura massima dell'agevolazione conguagliabile, pertanto il conguaglio dovrà limitarsi alla quota di beneficio effettivamente spettante;
- se i premi corrisposti derivano sia da contrattazione aziendale che territoriale, ai fini dell'applicazione dello sgravio, il beneficio dovrà essere fruito in proporzione;
- nelle ipotesi di operazioni societarie (es. fusione), le operazioni di conguaglio dello sgravio dovranno essere effettuate dal datore di lavoro subentrante, con riferimento al premio complessivamente corrisposto nell'anno al lavoratore, ancorché in parte erogato dal precedente datore di lavoro;
- le aziende autorizzate allo sgravio contributivo per l'anno 2014 che, nelle more del provvedimento di ammissione, hanno sospeso/cessato l'attività, ai fini della fruizione dell'incentivo spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).

Rimandiamo le aziende interessate alla lettura del messaggio dell'INPS, disponibile all'interno del portale associativo.



www.angaisa.it • Area Normative • Previdenza • INPS

Notizie varie

Accordo – quadro ANGAISA / SME.UP



Ricordiamo che è ancora operativo l'accordo quadro ANGAISA e Sme.UP, in funzione del quale tutte le aziende associate potranno avvalersi, a condizioni di particolare favore, degli strumenti e servizi erogati da Sme.UP. Sme.UP SpA nasce dalla fusione di Smea, Query e Softia dopo una collaborazione ventennale fondata su un obiettivo comune: "portare luce" nel business del cliente. Il gruppo Sme.UP è in continua espansione ed è fornitore di grandi gruppi italiani protagonisti nel mondo dell'industria, del commercio al dettaglio, della distribuzione e dei servizi. Sme.UP propone alle aziende italiane un percorso di sviluppo delle tecnologie e dei processi aziendali che non cessa di rinnovarsi. Le Soluzioni di Sme.UP supportano l'azienda nella risoluzione di problemi di business, sulla base delle esigenze del Management condivise con i consulenti Sme.UP, grazie a modelli che portano alla realizzazione di implementazioni complete o per aree di processo. In particolare, Sme.UP ERP è da oltre venti anni un prodotto di successo utilizzato in Italia e all'estero da decine di migliaia di operatori professionali, grazie a tre caratteristiche fondamentali:

- la logica applicativa con cui Sme.UP ERP è costruito consente di realizzare installazioni del software estremamente flessibili, personalizzate e veloci in assenza di programmazione. Questa flessibilità è una caratteristica essenziale del prodotto che consente all'utente stesso di aggiungere o modificare entità ed attributi con facilità e senza pregiudicare l'integrità del sistema;
- la competenza che Sme.UP ha consolidato nel tempo, consente ai suoi clienti di giovare di modelli di gestione dei processi per settori industriali e per funzioni di business che possono rendere più veloce il ritorno sull'investimento dei progetti di installazione dell'ERP;
- un altro beneficio della logica applicativa ad oggetti che è alla base dell'architettura tecnologica di Sme.UP ERP è la possibilità di integrare sistemi informativi di terze parti o di integrare all'interno del sistema modelli concettuali che il cliente non intende sostituire. Grazie alla sua elevata integrabilità e alla velocità di implementazione, Sme.UP viene spesso introdotto dai clienti, dapprima come sistema dipartimentale in aree specifiche dell'azienda, nelle quali è necessario ottenere un incremento veloce delle performance e successivamente integrato a livello enterprise con altre funzioni ed altri sistemi.

Sme.UP ERP per il settore Idrotermosanitario è frutto dell'esperienza maturata negli anni a stretto contatto con importanti clienti del settore, che nel tempo hanno contribui-

to a rendere la soluzione completa per qualsiasi contesto aziendale, riguardante sia i Distributori che i Produttori. I flussi dei processi specifici del settore sono tradotti in Sme.UP ERP in logiche di funzionamento realizzate con la tecnica degli Oggetti Applicativi. Le esigenze, soddisfatte grazie alle funzionalità di Sme.UP ERP dedicato al settore idrotermosanitario, coprono tutte le necessità tipiche delle aziende che operano in questo mercato: utilizzo di Internet per i rapporti col mondo esterno; gestione dei cicli di approvvigionamento e vendita; gestione filiali; autorizzazioni; collegamenti EDI Web; analisi statistiche; AFC. Tutti i dettagli relativi ai contenuti dell'accordo, con i riferimenti operativi necessari per potersi avvalere delle condizioni riservate ai soci, sono disponibili all'interno del portale www.angaisa.it (Area Soci / Convenzioni). Vi invitiamo fin d'ora a contattare la Segreteria (convenzioni@angaisa.it) per qualsiasi tipo di richiesta, messaggio, segnalazione legata all'accordo ed ai servizi erogati da Sme.UP.

Accordo – quadro ANGAISA / BIMobject®



Grazie all'accordo quadro ANGAISA/BIMobject®, tutte le aziende associate possono avvalersi, a condizioni di particolare favore di strumenti e servizi concernenti il Building Information Modeling. BIMobject®, multinazionale svedese nata nel 2012, quotata Nasdaq, è stata ideata per essere l'anello di congiunzione tra aziende e professionisti della progettazione al fine di generare con la piattaforma BIMobject® Cloud una comunicazione B2B a livello internazionale tra domanda e offerta. La metodologia BIM (Building Information Modeling) permette al progettista di integrare nel progetto digitale oggetti reali che includono: disegno 2d, modello 3d, materiale, voce di capitolato, manutenzione, costo, ecc. Il modello così generato può essere utile per calcoli, verifiche e analisi per tutto il processo di filiera. Alle aziende associate ANGAISA è riservato uno sconto del 10% sui seguenti servizi BIMobject®:

- Sviluppo oggetti BIM rappresentanti i prodotti reali dell'azienda
- BIMobject® Publishing fino a 50 Schede Prodotto BIMobject® pubblicate
- BIManalytics™ Pro per 5 utenti, analisi e comunicazione con i progettisti e BIM-Mail™
- E-Learning dedicato - Video Tutorial sul canale Youtube BIMobject sui vostri oggetti BIM
- N.1 citazione nella newsletter settimanale BIMobject (database mondiale)
- Partecipazione alle giornate BIMday per incontri con i professionisti della progettazione.

Tutti i dettagli relativi ai contenuti dell'accordo, con i riferimenti operativi necessari per potersi avvalere delle condizioni riservate ai soci, sono disponibili all'interno del portale www.angaisa.it (Area Soci / Con-

venzioni). Vi invitiamo fin d'ora a contattare la Segreteria (convenzioni@angaisa.it) per qualsiasi tipo di richiesta, messaggio, segnalazione legata all'accordo ed ai servizi erogati da BIMobject®.

Program Partner. Nuove opportunità per gli operatori della filiera ITS.



Siamo lieti di annunciare che è stato rinnovato anche per quest'anno l'accordo di collaborazione "Program partner", siglato da ANGAISA e eteam, rivolto a tutte le aziende distributrici associate. Attraverso il nuovo progetto, i DISTRIBUTORI ANGAISA potranno avvalersi di un'ampia gamma di strumenti e servizi rivolti agli operatori tecnici del settore e, in particolare, a installatori, manutentori, termotecnici, ecc. Dalla modulistica tecnica ai corsi di aggiornamento e formazione in aula e in modalità e-learning, eteam è in grado di offrire un ampio ventaglio di soluzioni a "valore aggiunto". Anche grazie al nuovo accordo, ANGAISA promuove il ruolo centrale della DISTRIBUZIONE SPECIALIZZATA ITS all'interno della filiera, in un mercato nel quale resta fondamentale caratterizzare sempre di più la propria azienda come "Centro di Competenze e di Servizi". Vi rimandiamo alla presentazione dettagliata del progetto, disponibile sul portale www.angaisa.it - Area Soci / Convenzioni, nel quale sono puntualizzate le finalità dell'iniziativa e le condizioni di particolare favore riservate alle sole aziende distributrici associate. La Segreteria ANGAISA resta comunque a vostra disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti (convenzioni@angaisa.it).



www.angaisa.it • Area Soci • Convenzioni.

ANGAISA INFORMA sintetizza le informazioni che l'Associazione mette a disposizione dei propri Associati, grazie anche al contributo di



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

La redazione è stata curata dalla
Segreteria ANGAISA.

La realizzazione è stata curata
da Servizi ANGAISA S.r.l.

Via G. Pellizza da Volpedo, 8 - 20149 Milano
Tel.: 02/48.59.16.11 - Fax: 02/48.59.16.22
e-mail: info@angaisa.it

Le notizie di ANGAISA
sono inoltre pubblicate su:
periodico di proprietà di Servizi ANGAISA S.r.l.



PRENDI LA **CHIAVE** DI TECNOPOLIS – CasANGAISA.

un'idea di marabonanni.it



LA **CHIAVE** PER RISOLVERE I TUOI PROBLEMI:
RISPOSTE CONCRETE, SOLUZIONI E IDEE INNOVATIVE
PER LA TUA AZIENDA.

TECNO POLIS - La Qualità dei Partner ANGAISA, garanzia di efficacia ed efficienza al servizio della filiera idrotermosanitaria.

CasANGAISA - Dal 1956, strumenti e servizi a valore aggiunto per le imprese associate.

**40ª Mostra Convegno Expocomfort – Padiglione 2 – Stand N57 – S50
Fieramilano, 15 – 18 marzo 2016**



Collaborano alla realizzazione di TECNOPOLIS
